



CITTÀ DI LAVELLO

Provincia di Potenza

Via Cavour 0972-80111 oppure 0972-83577 0972-88643

Sito web: www.comune.lavello.pz.it e-mail: info@pec.comune.lavello.pz.it

C.A.P. 85024 - C.F.: 85000470766 - P.IVA: 00789800760

Prot. Gen. n. 0008787 del 18/05/2020

Ordinanza n. 68/2020

**Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19
- sospensione fiere e mercati**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus Covid 19;

VISTO il Decreto legge n. 6 de 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;

VISTE le dichiarazioni dell'OMS del 30 gennaio 2020 e dell'11 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere diffusivo del virus e dell'incremento dei contagi sul territorio nazionale, in data 16 maggio 2020 è stato emanato il D.L. n. 33 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 8, 9, 14 e 15 dell'art. 1 del menzionato decreto-legge, che così recitano:

8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

VISTO il successivo DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare il comma 1, lettera dd) secondo cui "le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocollo o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10";

VISTE le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 prot. n. 20/81/CR01/COV19 e, segnatamente, le misure generali riferite al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) nonché

le specifiche recate in materia di competenze dei comuni circa l'adozione delle misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire il rispetto del *droplet* e l'osservanza del divieto di sovraffollamento;

VISTA l'ordinanza n. 22 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Basilicata ed in particolare l'art. 3, comma 1, secondo cui sono consentite le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banche e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante;

TENUTO CONTO della morfologia dell'area mercatale, ubicata in una piazza di notevoli dimensioni, completamente aperta e priva di accessi dedicati o comunque delimitabili, della significativa affluenza di persone che si registra in occasione degli eventi fieristici e dei mercati quindicinali, dell'esiguità del personale di vigilanza e dell'indisponibilità di mezzi e presidi atti a consentire all'ente lo svolgimento di detti eventi in condizione di sicurezza, nell'osservanza delle disposizioni innanzi richiamate;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni innanzi richiamate e delle motivazioni sopra esplicitate, che non ricorrono le condizioni per poter consentire lo svolgimento del prossimo evento fieristico previsto per il 29 maggio p.v., né tanto meno del mercato quindicinale cadente il primo ed il terzo venerdì di ogni mese, in condizioni di sicurezza nel rispetto delle misure di precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19;

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all'adozione di ogni provvedimento atto a contenere il rischio di contagio e garantire la salute pubblica;

RITENUTO, per l'effetto, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale ed alle misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi descritti, opportuno e necessario sospendere le surriferite attività di commercio al dettaglio su area pubblica;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Per quanto sopra esposto e considerato;

ORDINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale dell'odierno provvedimento;

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a diverse ed ulteriori disposizioni, la sospensione dei mercati quindicinali e degli eventi fieristici nell'intero territorio del Comune di Lavello.

AVVERTE


L'inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p., fatta salva ogni e ulteriore conseguenza di legge.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente.

Salvo quanto previsto nel presente provvedimento ed in coerenza con l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza regionale n. 22 del 17/05/2020 ripercorso in narrativa, la revoca della propria precedente ordinanza n. 54 del 17/03/2020 recante il divieto di commercio su area pubblica;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ovvero in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.



IL SINDACO
Sabino Altobello



Città di Lavello

ALBO PRETORIO ON LINE

DAL 19/5/20 AL 3/6/20

N° 835 CRONOLOGICO

 **CITTA' DI LAVELLO**
Il Messo Notificatore
Donato SALVATORE
Donato Salvatore